

REGOLAMENTO GIUSTIZIA E DISCIPLINA

TITOLO I NORME GENERALI

Articolo 1 *Diritti e doveri generali*

1. Il presente Codice di giustizia sportiva della FIGH è adottato in conformità alle norme dell'ordinamento statale, allo Statuto, ai Principi di giustizia sportiva e al Codice della giustizia sportiva del CONI, alle norme della IHF e dell'EHF. Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI ed alle norme generali del processo civile. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 29, è fatta salva l'autonomia dell'ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria

2. Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, è tenuto all'osservanza delle norme federali, deve mantenere condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità, della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale; le società, le associazioni e tutti i tesserati hanno diritto di agire innanzi agli organi di giustizia federale a tutela dei propri interessi e diritti. L'azione può essere esercitata esclusivamente dal titolare di una situazione protetta dall'ordinamento federale. Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale. Alle società e ai loro dirigenti, tesserati, nonché tutti coloro che svolgano attività all'interno o nell'interesse di una società è fatto divieto di intrattenere rapporti di abitudine, o comunque finalizzati al conseguimento di vantaggi nell'ambito dell'attività sportiva, con i componenti degli Organi della giustizia sportiva e con i tesserati del Settore arbitrale

3. I tesserati sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed alle richieste degli Organi di disciplina e la mancata presentazione o risposta, senza giustificato motivo, costituisce infrazione disciplinare; devono, altresì, attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal C.O.N.I.

4. I provvedimenti adottati dagli organi della FIGH hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati.

5. L'ignoranza o l'errata interpretazione dello Statuto Federale, dei regolamenti e di tutte le altre norme, emanate dagli organi federali competenti, nonché dei Principi di Giustizia Sportiva e del Codice di Giustizia Sportiva emanati dal CONI, non possono essere invocate a nessun effetto.

6. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia sportiva nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge 19 agosto 2003 n. 220, convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n. 280. Per i rapporti di natura meramente patrimoniale le parti possono devolvere la controversia ad un arbitro, come disciplinato dai successivi artt. 60 e seguenti

7. L'inosservanza del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari adeguati alla gravità della violazione, fino alla radiazione.

8. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali, del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI o di altra disposizione loro applicabile.

9. I Giudici, che devono essere terzi ed imparziali, sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno 12 (dodici) mesi dalla conclusione. Non possono, altresì, avere alcun tipo di rapporto economico con le società e le associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione. Le parti, gli affiliati e i tesserati, non possono rilasciare dichiarazioni né divulgare documenti relativi ai procedimenti in corso; l'inosservanza comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari adeguati alla gravità della violazione commessa.

I giudici non possono rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritengano la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie, nel rispetto dei termini previsti dal Codice della giustizia sportiva emanato dal Coni e dal presente Regolamento. Possono sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse. I giudici possono indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, possono assumere ogni altra informazione

ritenuta indispensabile.

10. I processi si svolgono nel rispetto del principio del contraddittorio, della parità tra le parti e del diritto di difesa assicurato in ogni stato e grado del processo. È ammessa, a spese dell'interessato, la difesa tecnica e la difesa personale. Gli affiliati e i tesserati che non possono sostenere i costi di un'assistenza legale hanno diritto ad avvalersi dell'Ufficio del Gratuito Patrocinio istituito presso il CONI. Le modalità di accesso al Gratuito Patrocinio sono regolamentate dall'art. 4 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.

11. Le decisioni devono essere sempre, seppure succintamente, motivate e pubblicate. Contro quelle dei giudizi di primo grado deve essere sempre consentito almeno un grado di impugnazione. I vizi formali, che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo, non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

Articolo 2

Illecito sportivo e frode sportiva - obbligo di denuncia

- 1.** Rispondono di illecito sportivo le società, i loro dirigenti, i tesserati in genere, i quali compiano o consentano ad altri di compiere a loro nome o nel loro interesse, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un illecito vantaggio in classifica.
- 2.** Il dirigente od il tesserato in genere che abbia avuto rapporti di qualsiasi natura con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati al comma precedente, ovvero che ne sia venuto a conoscenza in qualunque modo, ha il dovere di informarne, senza indugio, con invio mediante lettera raccomandata, contenente i dati personali e di tesseramento, anticipata via email ufficiale della società per la quale si è tesserati, il Procuratore Federale.
- 3.** La violazione, fraudolenta o dolosa, delle norme sull'età delle categorie giovanili allo scopo di consentire la partecipazione a gare di atleti che abbiano superato i limiti di età stabiliti per ciascun campionato giovanile è considerata frode sportiva. Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping, nonché quelle previste ex Legge 401/89.
- 4.** I dirigenti ed i tesserati in genere riconosciuti responsabili di illecito sportivo sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di anni 3 (tre) e fino al massimo della radiazione; sono, altresì, punibili ai sensi del successivo art. 16, i dirigenti ed i tesserati che non abbiano ottemperato all'obbligo di informazione di cui al precedente comma 2.
- 5.** La frode sportiva è punita con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di anni 4 (quattro) e fino al massimo della radiazione.

Articolo 3

Responsabilità oggettiva

- 1.** Le Società sono responsabili oggettivamente dei fatti commessi dai propri dirigenti e tesserati e rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta.
- 2.** Le società rispondono, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento antiregolamentare dei propri tesserati, dei propri accompagnatori e sostenitori, nonché del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi da gioco (anche in caso di gare disputate in campo neutro). La mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, l'aggravamento delle sanzioni. Le Società sono, infine, oggettivamente responsabili per tutte le infrazioni alle Norme Sportive Antidoping.
- 3.** Il giocatore che funge da capitano della squadra è oggettivamente responsabile dell'atto di violenza a danno degli ufficiali di gara o terzi compiuto da giocatori della sua squadra non individuati; ha, inoltre, l'obbligo di collaborare con i direttori di gara per la identificazione dei responsabili dell'atto suddetto.
- 4.** Gli affiliati si presumono responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad essi estranee; potranno esser ritenuti non responsabili se comunque risulti che non hanno partecipato all'illecito o lo hanno ignorato o che, almeno, sussistono seri e fondati dubbi in proposito.
- 5.** Gli affiliati, i loro dirigenti ed i tesserati in genere rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o colpa.
- 6.** I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle Società affiliate sono ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria, degli illeciti disciplinari commessi dagli affiliati medesimi. Tale responsabilità viene meno nel momento in cui è comunemente individuato l'autore del fatto.
- 7.** Ad ogni società è fatto obbligo di schierare sul terreno di gioco la migliore formazione possibile: il mancato rispetto di tale prescrizione, rientrando negli obblighi di lealtà e correttezza sportiva, se non giustificato agli Organi competenti, comporterà il deferimento agli Organi di disciplina.

Articolo 4

Svolgimento delle gare

1. Tutti gli organi federali devono concorrere al regolare svolgimento dell'attività agonistica ed esercitare i relativi controlli, con la preminente finalità di mantenere il risultato conseguito sul campo.
2. Nessuno può conseguire indebito vantaggio da tale risultato, se viene successivamente accertato con provvedimento disciplinare definitivo che lo stesso deriva da attività inesistente oppure è stato ottenuto con la commissione di una frode o di un illecito sportivo.
3. Qualora nel corso di una gara si verificano fatti che per loro natura non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi di Giustizia Sportiva stabilire se essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara ed in quale misura.
4. Nell'esercizio di tali poteri, gli Organi della Giustizia Sportiva possono dichiarare la regolarità della gara con il risultato acquisito sul campo, salvo ogni altra sanzione disciplinare, oppure adottare i provvedimenti previsti ai successivi artt. 5 e 6.
5. Possono infine, quando ne ricorrano gli estremi, annullare la gara rimandandola al competente Organo federale affinché provveda alla ripetizione della stessa.

TITOLO II

SEZIONE PRIMA

SANZIONI

Articolo 5

Sanzioni a carico delle società

1. Le società che si rendano responsabili della violazione delle norme dello Statuto, dei regolamenti federali, del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI e di ogni altra disposizione vigente, sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni:
 - a) Ammonizione
 - b) Ammenda
 - c) Obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse
 - d) Squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, da un minimo di 1 (uno) mese fino ad un massimo di 2 (due) anni
 - e) Penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio che si appalesi praticamente inefficace nella stagione sportiva in corso, andrà scontata, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente
 - f) Retrocessione all'ultimo posto in classifica del Campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria
 - g) Esclusione dal Campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione obbligatoria, con assegnazione ad uno dei campionati di categoria inferiore
 - h) Non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di Campione d'Italia o di vincente del Campionato o del girone di competenza, o di competizione ufficiale
 - i) Non ammissione o esclusione dalla partecipazione a manifestazioni sia di carattere nazionale che internazionale
 - j) Radiazione dagli Albi federali
 - k) Escussione del deposito cauzionale
2. Alle società può inoltre essere inflitta la perdita della gara nelle seguenti ipotesi: a) la società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti od eventi che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della stessa con il punteggio di 0-5 (o con il migliore risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria se la differenza reti è più favorevole a quest'ultima) b) qualora la responsabilità dei fatti od eventi sopraindicati sia addebitabile ad entrambe le società, la sanzione della perdita della gara può essere irrogata alle due società interessate che potranno essere private ad ogni effetto del punteggio conseguito c) la perdita della gara con il risultato di 0-5 o con l'eventuale peggior risultato conseguito sul campo è del pari irrogata alla società che faccia partecipare alla gara giocatori squalificati o in posizione irregolare agli effetti della normativa vigente d) la violazione all'ultimo capoverso dell'art. 3 del presente regolamento è punibile con una ammenda e con la penalizzazione di 5 punti in classifica da scontarsi eventualmente nel campionato successivo qualora tale penalizzazione sia ininfluenza, del tutto o parzialmente, ai fini della classifica del campionato in corso. Le ipotesi previste alle lettere a), b) e c) del presente comma sono, inoltre, sanzionate con una ammenda.

Articolo 6

Sanzioni a carico dei tesserati

1. I dirigenti ed i tesserati in genere che si rendano responsabili di violazioni dello Statuto, dei regolamenti federali o di

altra disposizione vigente, sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni:

- a) Ammonizione
- b) Deplorazione
- c) Squalifica
- d) Inibizione
- e) Radiazione

Articolo 7

Criteria per la determinazione delle sanzioni

1. L'Organo di Giustizia, nel determinare in concreto le misure delle sanzioni, tiene conto della gravità dell'infrazione desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dalla intensità dell'atteggiamento antiregolamentare.
2. Valuta le circostanze aggravanti ed attenuanti ed il concorso tra di loro.
3. Tiene altresì conto dei motivi dell'infrazione, della condotta tenuta in passato, nonché di quella immediatamente antecedente e susseguente l'infrazione in oggetto.
4. L'Organo di Giustizia, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari al triplo del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, viene segnalata al Procuratore Federale.

Articolo 8

Tentativo di infrazione

1. L'affiliato o il tesserato che compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne è responsabile, è punito, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione punitiva meno grave di quella che sarebbe stata inflitta se l'infrazione fosse stata consumata o l'evento si fosse verificato, diminuita da un terzo a due terzi.
2. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.
3. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un'infrazione diversa.

Articolo 9

Circostanze aggravanti

1. In caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore o del responsabile dell'infrazione e in caso di particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono, a carico dei responsabili, una o più delle seguenti circostanze:
 - a) aver commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie dell'autore o del responsabile dell'infrazione
 - b) aver danneggiato persone o cose
 - c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni alla organizzazione ovvero quando tre o più soggetti tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali si associano allo scopo di commettere violazioni
 - d) aver agito per motivi abietti o futili
 - e) aver, nel corso del procedimento disciplinare, anche solo tentato di inquinare le prove
 - f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura, dell'onorabilità ed autorità degli organi delle istituzioni federali o di qualsiasi altro affiliato e tesserato
 - g) aver cagionato un danno patrimoniale e/o di immagine di rilevante entità
 - h) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenza dell'ordine pubblico
 - i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso
 - j) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.
 - k) aver commesso l'infrazione in costanza di sanzione disciplinare
 - l) aver tenuto un comportamento che comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica

Articolo 10

Concorso di circostanze aggravanti

1. Se concorrono più circostanze aggravanti, si applica la sanzione stabilita per l'infrazione più grave, che può essere aumentata ma non può superare il triplo del massimo previsto.
2. Quando ricorre una sola circostanza aggravante, la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa è aumentata fino ad un terzo

Articolo 11

Circostanze attenuanti

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
 - a) aver agito in seguito a provocazione
 - b) essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione
 - c) l'aver concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa
 - d) l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno.
2. Il Giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma, può prendere in considerazione ulteriori e diverse circostanze, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

Articolo 12

Concorso di circostanze attenuanti

1. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione stabilita per l'infrazione meno grave, che può essere diminuita ma non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.
2. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente un terzo.

Articolo 13

Valutazione delle circostanze

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute, ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Articolo 14

Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti

1. L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.
2. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti.
3. Nel caso, infine, ritenga che vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Articolo 15

Sanzioni a carico delle società

1. L'ammonizione consiste in un rimprovero rivolto a mezzo comunicato ufficiale ed è inflitta per infrazioni di carattere disciplinare od amministrativo di lieve entità.
2. L'ammenda consiste nell'obbligo della Società di versare alla F.I.G.H. una somma compresa tra € 6,00 (sei) ed € 50.000,00 (cinquantamila). L'ammenda, se non adempiuta integralmente entro il termine stabilito, può comportare l'adozione della sospensione della società da ogni attività federale. L'Ammenda è irrogata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per le seguenti infrazioni:
 - a) come sanzione accessoria nelle violazioni di cui ai successivi commi del presente articolo e per violazioni di

carattere amministrativo

b) Comportamento del pubblico o dei propri sostenitori che:

- rivolgano offese e minacce nei confronti di arbitri o tesserati
- lancino oggetti in direzione del campo di gioco
- effettuino invasione del campo con intenti palesemente non aggressivi

c) Comportamento tenuto da propri tesserati:

- proteste collettive da parte di giocatori o dirigenti
- dichiarazioni irrispettose sull'operato arbitrale
- dichiarazioni lesive del prestigio e della onorabilità degli Organi federali, delle società e dei tesserati
- rifiuto e/o impedimento posto in essere dal dirigente accompagnatore o da un suo sostituto, dal medico sociale o da un tesserato al prelievo antidoping su uno o più giocatori sorteggiati. In questo caso l'ammenda è sanzione aggiuntiva a quanto previsto nelle Norme Sportive Antidoping del CONI; può essere irrogata congiuntamente ad altri provvedimenti disciplinari allorché incorrano circostanze aggravanti
- rinuncia o ritiro in gara, ritardata o mancata presentazione in campo

3. La squalifica del campo consiste nell'obbligo di giocare su campo neutro una o più partite della manifestazione per la quale il provvedimento è stato assunto che, secondo il calendario, la Società punita avrebbe dovuto disputare sul proprio campo.

La sanzione è inflitta per le seguenti infrazioni commesse durante la gara od immediatamente prima o dopo la stessa:

- a) lancio di oggetti che attentino l'integrità fisica di arbitri, di tesserati designati dalla Federazione, di tesserati iscritti a referto
- b) invasione di campo con intenti aggressivi
- c) aggressione dei soggetti di cui al punto a)
- d) grave danneggiamento a persone o cose

E' facoltà degli Organi di Giustizia irrogare, al posto della squalifica del campo, la sanzione della disputa delle gare a porte chiuse, con le modalità attuative previste dal Regolamento Attività Sportiva Federale.

4. La penalizzazione di uno o più punti in classifica viene prevista per la rinuncia, da parte di una società, a disputare una gara; la penalizzazione, qualora sia ininfluente nel campionato in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione agonistica successiva. La penalizzazione di uno o più punti in classifica può essere applicata anche come pena accessoria nei casi di cui ai successivi commi 5 e 6.

5. La retrocessione consiste nel classificare la società all'ultimo posto del campionato di competenza ed è prevista nel caso in cui la stessa:

- a) si sia ritirata anche soltanto da una sola gara durante lo svolgimento del campionato stesso
- b) abbia rinunciato, si sia ritirata in gara o non si sia presentata in campo, in occasione di una gara dei play-off, play-out, poule scudetto, poule promozione, poule retrocessione, fase ad eliminazione diretta o a concentramento

6. L'esclusione dal campionato o dal torneo di pertinenza consiste, per le società, nel divieto di partecipare agli stessi ed è inflitta per le seguenti infrazioni:

- a) illecito sportivo
- b) falso reiterato od aggravato
- c) fatti talmente gravi da mettere in pericolo di vita i tesserati
- d) due o più provvedimenti di squalifica del campo di gioco o disputa di gare a porte chiuse irrogati nella medesima stagione agonistica per un totale complessivo superiore a 6 (sei) giornate di campionato
- e) gravi inadempienze amministrative e morosità
- f) ritiro, anche soltanto da una gara, durante lo svolgimento del campionato stesso
- g) rinuncia, ritiro in gara o mancata presentazione in campo in occasione di una gara dei play-off, play-out, poule scudetto, poule promozione, poule retrocessione, fase ad eliminazione diretta o a concentramento
- h) seconda rinuncia a gara in tutte le fattispecie dei campionati non contemplate al precedente comma g)

7. La non assegnazione o la revoca del titolo di "Campione d'Italia" o di "vincente di campionato" o di altra competizione ufficiale è prevista, in aggiunta alle altre specifiche sanzioni, nel caso di illecito sportivo da parte di una società.

8. La non ammissione dell'iscrizione di una società ad una manifestazione di carattere nazionale è prevista per i casi di cui al comma 6 del presente articolo; la non ammissione, temporanea o definitiva, a manifestazioni di carattere internazionale può essere comminata ad una società nei casi di violazioni disciplinari che abbiano attinenza con società o federazioni estere o costituiscano violazioni ai regolamenti o alle disposizioni federali.

9. La radiazione consiste nella cancellazione dall'Albo federale, ed è prevista per gravissime infrazioni all'ordinamento sportivo con particolare riguardo alle violazioni dell'art. 1 del presente regolamento.

Tale sanzione viene segnalata d'ufficio al C.O.N.I. e alle altre Federazioni Sportive Nazionali.

10. Se per la violazione di cui all'art. 55 bis del Regolamento Organico (divieto di effettuare o accettare scommesse), viene accertata la responsabilità diretta della società, si applicano le sanzioni previste nei commi 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9,

tenendo conto delle circostanze e della gravità del fatto.

11. L'escussione del deposito cauzionale è prevista in ogni caso di esclusione dal campionato. L'escussione del deposito cauzionale è, altresì, prevista in caso di retrocessione nella serie immediatamente inferiore a seguito di rinuncia, ritiro in gara o mancata presentazione in campo in occasione di una gara dei play-off, play-out, poule scudetto, poule promozione, poule retrocessione, fase ad eliminazione diretta o a concentramento.

Articolo 16

Sanzioni a carico dei tesserati

1. L'ammonizione consiste in un rimprovero rivolto a mezzo comunicato ufficiale ed è irrogata in caso di scorrettezze o atti di indisciplina di lieve entità.

2. La deplorazione consiste in una nota di biasimo nei confronti del tesserato ed è erogata nei seguenti casi:

a) proteste avverso decisioni arbitrali

b) comportamento scorretto nei confronti di altri tesserati.

3. La squalifica consiste nel divieto di svolgere qualsiasi attività federale per una o più gare della manifestazione per la quale il provvedimento è stato assunto, o per un periodo di tempo determinato non inferiore ad 1 (una) settimana e non superiore a 5 (cinque) anni per qualsiasi manifestazione, pena massima anche in caso di più provvedimenti in corso di esecuzione.

E' erogata per le seguenti infrazioni:

a) linguaggio scorretto

b) atti scorretti di particolare violenza nel corso di azioni di gioco

c) offese, minacce o tentativi di aggressione nei confronti degli arbitri, dei tesserati designati dalla Federazione e degli altri tesserati iscritti a referto o degli spettatori

d) aggressione nei confronti dei direttori di gara, tesserati o spettatori e danni arrecati all'integrità fisica di persone e di cose

e) doppio tesseramento ascrivibile a volontà del tesserato

f) dichiarazioni lesive del prestigio e onorabilità di arbitri, organi federali, società o tesserati

g) violazioni di carattere amministrativo di cui al successivo punto 7

h) violazione del principio della lealtà e correttezza sportiva

4. L'inibizione consiste nel divieto di svolgere attività federale o sociale per un periodo di tempo determinato non inferiore a giorni 3 (tre) e non superiore ad anni 5 (cinque), pena massima anche in caso di più provvedimenti in corso di esecuzione, ed è irrogata, con esclusione di giocatori ed allenatori, per le infrazioni di cui al punto precedente, nonché per violazioni di carattere amministrativo di cui al successivo punto 7.

5. La radiazione consiste nella cancellazione dall'Albo dei tesserati, viene segnalata al C.O.N.I. ed alle Federazioni Sportive Nazionali e produce un impedimento a partecipare sotto qualsiasi veste o qualifica alle attività della F.I.G.H.

Deve essere irrogata nel caso di applicazione di una squalifica od inibizione, in corso di esecuzione di un precedente provvedimento, che determini il superamento del limite massimo di 5 (cinque) anni, di cui ai precedenti comma 3 e 4.

Può essere irrogata per le seguenti infrazioni:

a) aggressione particolarmente violenta nei confronti di arbitri o tesserati designati dalla FIGH

b) illecito sportivo

c) gravissime violazioni dei principi della correttezza e lealtà sportiva

d) gravi infrazioni all'ordinamento sportivo

6. Alla violazione di cui all'art. 55 bis del Regolamento Organico (divieto di effettuare o accettare scommesse) si applica la sanzione della inibizione, non inferiore a mesi 12 (dodici) e fino alla radiazione, tenendo conto delle circostanze e della gravità del fatto.

7. Costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva, dalla Segreteria generale e dagli altri organi di controllo della FIGH.

Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia.

Articolo 17

Diffida

1. Gli Organi di giustizia, congiuntamente alle sanzioni previste, possono irrogare la diffida. Tale provvedimento consiste nell'avviso che al ripetersi di un'ulteriore violazione delle norme regolamentari e statutarie, verrà automaticamente applicata la sanzione superiore a quella per cui è irrogata la diffida stessa.

Articolo 18

Recidiva

1. Chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione ne commette un'altra, può essere sottoposto ad aumento fino ad un terzo della pena da infliggere per la nuova infrazione.
2. La pena può essere aumentata fino alla metà:
 - a) se la nuova infrazione è della stessa indole
 - b) se la nuova infrazione è stata commessa nei 5 (cinque) anni dalla condanna precedente
 - c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nel comma precedente, l'aumento della sanzione può essere fino alla metà.
4. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena può essere:
 - a) sino alla metà nel caso previsto al precedente comma 1
 - b) fino a due terzi nei casi previsti dal precedente comma 2
5. In nessun caso l'aumento della sanzione, per effetto della recidiva, può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
6. Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se irrogare o meno, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.
7. La contestazione della recidiva è obbligatoria.
8. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

Articolo 19

Misure cautelari

1. L'affiliato e/o il tesserato ricorrente che abbia fondato motivo di ritenere che, nei tempi necessari per la decisione, sussista la minaccia di un imminente pregiudizio irreparabile dei propri interessi può richiedere al Tribunale Federale l'emanazione di misure cautelari idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione. L'istanza di misure cautelari può essere presentata sia contestualmente al ricorso che con atto successivo, del quale va data comunicazione alle parti interessate che possono presentare memorie e documenti. Il Tribunale Federale, anche fuori udienza, si pronuncia sull'istanza con decisione motivata non soggetta ad impugnazione e revocabile d'ufficio; gli effetti della decisione perdono efficacia con il provvedimento che definisce il giudizio
2. Il procuratore federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussista il concreto e attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede può, per fatti di particolare gravità, domandare, con richiesta specificamente motivata, al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti quando è disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art. 41, comma 1, i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura Generale dello Sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.
3. Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza del Procuratore federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto a farsi assistere da un difensore, non oltre tre giorni, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso reclamo alla Corte di Appello Federale entro sette giorni. Al reclamo si applica l'art. 55 in quanto compatibile. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato o comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto.
4. Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione, la stessa perde sempre efficacia.
5. Al fine di tutelare l'onorabilità e l'autorevolezza degli organismi centrali e territoriali della FIGH il Tribunale Federale, su richiesta motivata della Procura Federale, dispone immediatamente la sospensione cautelare di quei componenti che siano stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per i delitti di cui all'articolo 11 allegato A del Codice di Comportamento Sportivo del CONI o che siano stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale. Il ricorso avverso detta sospensione deve essere proposto alla Corte d'Appello Federale entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della sospensione, inviando copia del ricorso al Tribunale Federale. La sospensione vien meno al concludersi del procedimento penale e non può superare, in deroga a quanto previsto dalle vigenti norme statutarie e regolamentari ed in particolare al precedente comma 3, i diciotto mesi, decorsi i

quali cessa automaticamente. La sospensione viene applicata anche in caso di sentenze o altre misure emesse in sede giurisdizionale antecedenti al 30 ottobre 2012, data di entrata in vigore del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

SEZIONE SECONDA ESECUZIONE DELLE SANZIONI

Articolo 20

Comunicazioni e pubblicazione dei provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari, per le gare di campionato e di tornei ufficiali, vengono adottati in sede di omologazione delle stesse; in caso di omologazione successiva è necessaria una riserva motivata, pubblicata a mezzo di comunicato ufficiale.
2. Tutti i provvedimenti disciplinari si hanno per conosciuti alla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale sul sito internet della Federazione (www.figh.it). All'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa l'istante comunica l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni.
Le decisioni degli Organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito istituzionale della federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.
3. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati in via telematica presso la sede della Società o Associazione dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società o Associazione è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
E' onere delle parti indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.
4. Le sanzioni irrogate dagli Organi di Giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse venga presentato ricorso.
5. Le sanzioni inerenti la squalifica del campo di giuoco e l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse divengono esecutive dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale e, nel caso di gare infrasettimanali, dalla terza giornata.
6. La squalifica del campo s'intende limitata alle gare della squadra che ha dato origine al provvedimento.

Articolo 21

Modalità di esecuzione delle squalifiche

1. Le sanzioni di squalifica per giornate di gara vanno scontate nel campionato di competenza nel quale si è verificata l'infrazione o nel primo campionato utile cui il tesserato può prendere parte, quest'ultimo caso ove non possa a qualsiasi titolo prendere più parte allo stesso campionato che ha originato il provvedimento; la squalifica inibisce il tesserato dallo svolgimento di ogni attività federale, nonché l'accesso all'interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi, nel campionato per il quale è stato emanato il provvedimento e per il tempo in esso indicato.
2. La violazione di tale divieto comporta il deferimento all'organo giudicante con conseguente possibile aggravamento della sanzione.
3. Le squalifiche riportate in occasione di concentramenti ufficiali si scontano, laddove possibile, nel concentramento stesso o nella prima gara ufficiale utile.
4. La squalifica irrogata a tempo comporta la sospensione da ogni attività agonistica o dirigenziale.
5. Le giornate di squalifica vanno scontate nelle gare immediatamente successive alla data della delibera e si intendono scontate se le gare vengono disputate ed omologate.
6. Una gara di recupero viene considerata come gara di immediata prosecuzione del campionato.
7. Nel caso di applicazione dell'art. 5 secondo comma punto c) del presente regolamento la sanzione della perdita della gara, per la squadra che abbia schierato giocatori squalificati o in posizione irregolare non produce alcun effetto sulla esecuzione della squalifica: il giocatore squalificato dovrà pertanto scontare la squalifica nelle gare immediatamente successive.
8. In caso di rinuncia da parte della propria squadra alla disputa di una gara la squalifica dei giocatori viene scontata in occasione della gara ufficiale immediatamente successiva; viceversa, in caso di rinuncia da parte della squadra avversaria di quella del giocatore squalificato la sanzione si considera scontata.
9. Le giornate di squalifica che non possono essere scontate nella stagione agonistica per cui sono state irrogate

dovranno essere scontate nella stagione agonistica successiva, anche nel caso di trasferimento ad altra società e qualunque sia il campionato al quale questa partecipi.

Articolo 22

Cumulo delle sanzioni

1. Le sanzioni disciplinari del presente regolamento sono graduate per gravità e si possono cumulare fra loro.

Articolo 23

Prescrizione

1. Le infrazioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamati a rispondere i dirigenti, i soci di associazione e i tesserati si prescrivono al termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato posto in essere l'ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse, con esclusione dell'illecito sportivo e delle violazioni alle Norme Sportive Antidoping che si prescrivono dopo 8 (otto) anni.
2. Le infrazioni di carattere disciplinare, delle quali possono essere chiamate a rispondere, a qualsiasi titolo, le società, si prescrivono: a) al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato posto in essere l'ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse; b) al termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato posto in essere l'ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse, qualora si tratti di violazione in materia gestionale ed economica.
3. I termini di cui sopra, decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.
4. Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro Giudice ed in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposta dal presente regolamento.
5. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ed il nuovo termine si somma a quello trascorso prima del verificarsi di tale causa.
6. Sono cause interruttive:
 - a) l'interrogatorio davanti al Procuratore federale
 - b) l'invito a presentarsi davanti al Procuratore Federale per rendere l'interrogatorio
 - c) la richiesta di rinvio a procedimento disciplinare
 - d) la decisione di condanna
 - e) la decisione che applica la misura cautelare della sospensione.
7. Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nei commi 1 e 2 possono essere prolungati oltre la metà.
8. Qualora una persona che ha commesso o ha concorso a commettere illeciti sportivi di cui all'art. 2 o violazioni alla normativa antidoping, senza rivestire la qualifica di dirigente, socio di associazione o tesserato, o che assuma successivamente una di tali qualifiche, i termini di prescrizione, per il solo procedimento a suo carico, decorrono dalla data in cui è stata assunta la qualifica di dirigente, socio di associazione o tesserato.
9. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di un affiliato o di un tesserato che abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare, ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.
10. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

Articolo 24

Amnistia

1. L'amnistia può essere concessa dal Consiglio Federale in occasioni eccezionali. Essa può essere totale, cioè per tutte le sanzioni comminate per fatti commessi fino al giorno precedente la data di concessione, oppure parziale, cioè limitata a determinate sanzioni o a determinati periodi di tempo.
2. L'amnistia, se interviene dopo la sentenza irrevocabile di condanna, estingue le pene principali e quelle accessorie ma non gli effetti della condanna.
3. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi e, nel caso di concorso di più infrazioni, si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa. In ogni caso l'amnistia non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
4. Il Consiglio Federale è tenuto ad indicare la data di decorrenza dell'amnistia stessa.
5. Per i giudizi in corso di svolgimento per infrazioni coperte da amnistia, l'Organo giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere.
6. I provvedimenti di amnistia non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Articolo 25

Indulto

1. L'indulto può essere concesso dal Consiglio federale in occasioni particolari.
2. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale: condona in tutto o in parte, la sanzione irrogata che può anche essere commutata in una pena più lieve.
3. La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno prima alla data della delibera del Consiglio Federale, salvo che non sia disposto diversamente.
4. Nel concorso di più violazioni, l'indulto si applica una sola volta dopo aver cumulato le sanzioni.
5. L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica nei casi di recidiva, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
6. I provvedimenti di indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Articolo 26

Grazia

1. La grazia è un provvedimento di carattere particolare che va a beneficio di una persona determinata. Competente alla concessione della grazia è il Presidente Federale. Deve essere preceduto da una sentenza irrevocabile di condanna ed opera sulla pena principale estinguendola, in tutto o in parte, o commutandola in una pena di specie diversa. Il provvedimento può essere adottato solo a domanda scritta dell'interessato, inoltrata per raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Presidente Federale, purché sia stata scontata almeno la metà della sanzione irrogata.
2. Può essere concessa per tutte le condanne, compresa la radiazione, concorrendo la presenza di circostanze sufficienti a far presumere che l'infrazione non verrà ripetuta.
3. La grazia non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento non disponga altrimenti.
4. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno 5 (cinque) anni dall'adozione della sanzione.
5. I provvedimenti di grazia non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

TITOLO III

SEZIONE PRIMA

ORGANI GIUDICANTI

Articolo 27

Organi

Gli Organi giudicanti della F.I.G.H. sono:

1. Giudici Sportivi:
 - a) Giudice Sportivo Nazionale e Giudici Sportivi Territoriali
 - b) Corte Sportiva d'Appello
2. Giudici Federali:
 - a) Tribunale Federale
 - b) Corte d'Appello Federale
3. Per i casi e nei limiti previsti tassativamente dall'articolo 12 bis dello Statuto del CONI è organo di ultimo grado della giustizia sportiva il Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI.

Articolo 28

Commissione Federale di Garanzia

1. A tutela dell'autonomia ed indipendenza degli organi di giustizia è istituita la Commissione Federale di Garanzia composta da tre soggetti, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata pari ai due terzi degli aventi diritto a voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni con mandato rinnovabile una sola volta e sono scelti, ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio Federale, tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente della Commissione federale di garanzia è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di

Commissione federale di garanzia presso più di un'altra Federazione.

2. La Commissione, su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei ad essere nominati componenti del Tribunale Federale e della Corte d'Appello Federale e quelli idonei ad essere nominati Procuratore, Procuratore Aggiunto e Sostituto Procuratore, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice di Giustizia Sportiva CONI.

3. La Commissione adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza di incompatibilità fissate nel presente Regolamento, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile, in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo.

4. La Commissione formula, su richiesta, pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia

Articolo 29

Sentenze dell'autorità giudiziaria

1. Davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

2. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.

3. L'efficacia di cui ai commi 1 e 2 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.

4. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verificaione.

5. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

Articolo 30

Giudice Sportivo

1. Il Giudice Sportivo Nazionale e Territoriale hanno competenza ad irrogare sanzioni con provvedimento diretto, impugnabile mediante ricorso dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello.

2. Il Giudice Sportivo Nazionale ha competenza su tutti i campionati e le competizioni di livello nazionale. Il Giudice Sportivo Territoriale, se istituito, ha competenza nella propria Regione o Area Territoriale, limitatamente ai campionati di competenza regionale; se non istituito e/o in caso di impedimento è competente il Giudice Sportivo Nazionale.

3. Il Giudice Sportivo può avvalersi del supporto di ogni struttura o ufficio federale per il miglior esercizio della sua funzione.

4. Il Giudice Sportivo Nazionale può avvalersi della collaborazione di un Sostituto, nominato dal Consiglio Federale.

5. Il Giudice Sportivo Nazionale, il Sostituto ed i Giudici Sportivi Territoriali e/o d'Area sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale. Durano in carica quattro anni ed il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

6. Il Giudice Sportivo Nazionale e Territoriale sono organi monocratici.

Articolo 31

Competenze del Giudice Sportivo

1. I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati:

a) d'ufficio sulla base dei documenti ufficiali (referto arbitrale e/o eventuale referto del Commissario di Gara, eventuali supplementi ai predetti referti)

b) su istanza di parte.

2. Il Giudice Sportivo è competente in materia di:

a) irregolarità nello svolgimento delle gare, con esclusione di fatti che investano decisioni di natura tecnico-disciplinare, adottate in campo dai direttori di gara, e che siano riconducibili a loro esclusiva discrezionalità

b) posizione irregolare di tesserati che abbiano partecipato ad una gara. Il provvedimento è instaurato in seguito a controlli d'ufficio sulla posizione dei tesserati, oppure su istanza (reclamo) di una parte che, pena l'inammissibilità, deve

essere preannunciato, a mezzo e-mail, al Giudice Sportivo entro il giorno successivo a quello di disputa della gara. Le motivazioni dell'istanza (reclamo) e la relativa tassa devono essere trasmesse al Giudice Sportivo entro il secondo giorno successivo al preannuncio dell'istanza (reclamo)

- c) sanzioni disciplinari nei confronti di società e tesserati per fatti connessi allo svolgimento delle gare
 - d) sanzioni pecuniarie per rinuncia a disputare una gara o ritiro dal campionato di competenza, da coppe o tornei federali
 - e) sanzioni adottate dal Giudice Sportivo della manifestazione nello svolgimento di tornei
3. Per tutto quanto esuli dalla competenza del Giudice Sportivo, vige l'obbligo, per lo stesso, di rinviare gli atti alla Procura Federale.
4. I procedimenti sono instaurati d'ufficio dal Giudice Sportivo sulla base dei documenti ufficiali di cui al precedente comma 1.
5. Il dispositivo delle decisioni adottate dal Giudice Sportivo è riportato sul Comunicato Ufficiale pubblicato sul sito internet della Federazione (www.fig.it), e notificato a mezzo spazio riservato alla società nel sito www.fig.it nell'area "Affiliazioni e tesseramento" e a mezzo indirizzo e-mail assegnato dalla Federazione, relativamente ai provvedimenti di squalifica, gare a porte chiuse, sospensione cautelare di tesserati, decisioni relative a reclami, alle sole società in possesso di tali strumenti. Per le altre società la notifica avviene a mezzo telegramma.

Articolo 32

Corte Sportiva d'Appello

1. La Corte Sportiva d'Appello è composta da un Presidente, due membri effettivi e da quattro supplenti. I componenti della Corte Sportiva d'Appello sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla Federazione; i suddetti componenti durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
2. La Corte Sportiva d'Appello funziona con la partecipazione del Presidente e di due componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, quest'ultimo è sostituito dal componente delegato, anche in via permanente, dal Presidente stesso. In assenza di delega o in assenza del componente delegato, il componente più anziano di carica e, nel caso di pari anzianità, quello più anziano di età, assume le funzioni di Presidente della Commissione. Del Collegio non può far parte alcun componente che abbia l'obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il Collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
3. La Corte Sportiva d'Appello può avvalersi di un rappresentante del settore Arbitrale ai fini tecnico-regolamentari.
4. Le funzioni della Corte sportiva d'Appello possono essere esercitate dal Tribunale federale.

Articolo 33

Competenze della Corte Sportiva d'Appello

1. La Corte Sportiva d'Appello giudica in grado di appello sui provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo avverso ai quali sia stato proposto reclamo.
2. La decisione della Corte Sportiva d'Appello è depositata entro 10 giorni dalla sua adozione, avvenuta senza ritardo, e pubblicata, nella sua integrità, sul primo comunicato ufficiale utile successivo sul sito della Federazione.
3. Le delibere adottate in secondo grado dalla Corte Sportiva d'Appello sono definitive. E' fatta salva, comunque, la possibilità di devolvere al Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I. le controversie che contrappongono la F.I.G.H. a soggetti affiliati e/o tesserati, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque che si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a novanta giorni, a 10.000 (diecimila) euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 bis dello Statuto del C.O.N.I. e comunque non sono impugnabili decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza.

Articolo 34

Tribunale federale

1. Il Tribunale Federale è composto da un Presidente, due membri effettivi e da quattro supplenti.
2. Il Tribunale Federale funziona con la partecipazione del Presidente e di due componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, quest'ultimo è sostituito dal componente delegato, anche in via permanente, dal Presidente stesso. In assenza di delega o in assenza del componente delegato, il componente più anziano di carica e, nel caso di pari anzianità, quello più anziano di età, assume le funzioni di Presidente della Commissione.
3. Il Tribunale Federale è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale e i suoi componenti sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia. Dura in carica quattro anni ed il

mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

Articolo 35

Competenze del Tribunale federale

1. Il Tribunale Federale giudica in prima istanza, stabilendo le relative sanzioni, su:
 - a) tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale;
 - b) atto di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni della vigente normativa federale, del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI ed in materia di lealtà e correttezza sportiva, in materia di illecito sportivo e in materia di scommesse ex art. 55 bis del Regolamento Organico, riferito a società e tesserati, ivi compresi gli ufficiali di gara di cui al Regolamento Organico.
2. Gli affiliati e i tesserati per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, e per le quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, possono presentare ricorso dinanzi al Tribunale federale.
3. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale.
4. Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque contro interessati;
 - b) l'esposizione dei fatti;
 - c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
 - d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
 - e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
 - f) la eventuale sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.
5. Entro dieci giorni dalla ricezione di un atto di deferimento o di un ricorso, il Presidente del Tribunale Federale fissa l'udienza di discussione e comunica alle parti aventi titolo la data dell'udienza. Contestualmente alla comunicazione di fissazione dell'udienza invia, nel caso di deferimento, a mezzo raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente, a ciascun interessato l'atto di contestazione stabilendo, contestualmente, il termine perentorio, non inferiore a giorni 5 (cinque), per le deduzioni e per la richiesta di eventuali audizioni; nel caso di ricorso contestualmente alla comunicazione di fissazione dell'udienza fissa un termine perentorio, non inferiore a giorni 5 (cinque), per le deduzioni e per la richiesta di eventuali audizioni. Fino a cinque giorni prima dell'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e le parti interessate possono prenderne visione ed estrarne copia a proprie spese. Tutti i ricorsi proposti separatamente ma relativi ad un medesimo fatto sono riuniti in un solo procedimento. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del Tribunale Federale, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
6. Il provvedimento di fissazione della seduta viene immediatamente comunicato al Procuratore Federale, parte necessaria del procedimento.
7. Il Tribunale Federale è tenuto a decidere in corrispondenza alla domanda del Procuratore Federale e nel rispetto del principio del contraddittorio. Può acquisire documenti, richiedere informazioni scritte agli organi della F.I.G.H. ed alle parti, nonché sentire, nel corso della seduta, le parti stesse od altri soggetti che possono portare un contributo all'accertamento dei fatti. Se nel corso del processo emergono nuove situazioni su cui occorre provvedere, è sempre necessaria la richiesta di una delle parti.
8. Il dibattimento si svolge in contraddittorio tra la Procura Federale e le parti. Al termine del dibattimento il rappresentante della Procura Federale formula le proprie richieste. La difesa ed i soggetti deferiti hanno il diritto di intervenire per ultimi.
9. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.
10. L'udienza innanzi al Tribunale Federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal Presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata ed assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore

federale.

11. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale. Quando definisce il giudizio, il Presidente del Collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione; la decisione è pubblicata sul sito della Federazione, nella sua integrità, con il primo comunicato ufficiale utile successivo. Il reclamo alla Corte d'Appello Federale rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che deve avvenire entro il predetto termine.

Articolo 36

Ricorso al Tribunale Federale per l'annullamento delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea Federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni assembleari.
2. Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso presentato esclusivamente da un componente del Consiglio Federale, assente o dissenziente, o del Collegio dei Revisori dei conti.
3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
4. Il Presidente del Tribunale Federale, sentito il Presidente Federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.

Articolo 37

Corte d'Appello Federale

1. La Corte d'Appello Federale è composta da un Presidente, due membri effettivi e da due supplenti.
2. La Corte d'Appello Federale funziona con la partecipazione del Presidente e di due componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, quest'ultimo è sostituito dal componente delegato anche in via permanente dal Presidente. In assenza di delega o in assenza del componente delegato, il componente più anziano di carica e, nel caso di pari anzianità, quello più anziano di età, assume le funzioni di Presidente della Corte.
3. La Corte d'appello Federale è nominata dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale e i suoi componenti sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia. Dura in carica quattro anni e il mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

Articolo 38

Competenze della Corte d'Appello Federale

1. La Corte d'Appello Federale giudica in secondo grado sui reclami proposti contro le decisioni assunte dal Tribunale Federale. La decisione della Corte d'Appello Federale è depositata entro 10 giorni dalla sua adozione e pubblicata sul sito della Federazione, nella sua integrità, con il primo comunicato ufficiale utile successivo.
2. La Corte d'Appello Federale decide sulle istanze di ricusazione di componenti del Tribunale Federale e della Corte Sportiva d'Appello.
3. La Corte d'Appello Federale decide sulle istanze di revisione
4. La Corte d'Appello Federale decide sulle istanze di riabilitazione.
5. La Corte d'Appello Federale decide inappellabilmente sui ricorsi avverso la validità dell'Assemblea Nazionale.
6. La Corte d'Appello Federale può avvalersi, come consulente tecnico di ufficio, di un rappresentante del settore arbitrale.

Articolo 39

Casellario dei provvedimenti disciplinari

1. Tutti i provvedimenti disciplinari definitivi, assunti dagli Organi Disciplinari nei confronti degli affiliati e dei tesserati della F.I.G.H., vengono registrati in un apposito casellario dei provvedimenti disciplinari, costituito presso l'ufficio di segreteria degli Organi di giustizia sportiva.
2. La FIGH è tenuta ad effettuare l'inserimento del provvedimento nel Registro delle Sanzioni Disciplinari dell'Ordinamento Sportivo istituito presso il CONI, entro cinque giorni dalla data in cui lo stesso è passato in giudicato, se trattasi di decisione definitiva a carattere disciplinare.
3. Il segretario degli Organi di giustizia sportiva documenta a tutti gli effetti, tramite la tenuta di un registro, le attività proprie e quelle degli organi di giustizia e delle parti; assiste gli organi di giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere

redatto verbale; attende, inoltre, al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte dagli organi di giustizia.

Articolo 40

Competenza funzionale

1. Gli Organi della Giustizia sportiva, in materia di illecito sportivo, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'articolo 116 del Codice di Procedura Penale, fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'articolo 114 dello stesso codice.
2. Le copie degli atti trasmessi dalla Magistratura dovranno essere custodite ed utilizzate dai predetti Organi di Giustizia con la massima riservatezza.

Articolo 41

Termini processuali

1. Le decisioni degli Organi di Giustizia di primo grado devono intervenire entro novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19 comma 2.
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del ricorso
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito di ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni a decorrere dalla data di restituzione degli atti del procedimento dal Collegio di Garanzia dello Sport
4. Se i termini non sono rispettati per ciascuno dei gradi di merito il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone
5. Il corso dei termini è sospeso:
 - a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, salvo che nei casi in cui l'azione disciplinare sia promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
 - b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
 - c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario;
 - d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
 - e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
6. L'estinzione, di cui al comma 4 del presente articolo, del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di garanzia dello sport.
8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli organi di giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

Articolo 42

Collegio di garanzia dello Sport

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport.

2. Le modalità di espletamento del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport sono regolamentate nel titolo VI articolo 58 e seguenti del Codice della Giustizia Sportiva del CONI

SEZIONE SECONDA ORGANO INQUIRENTE E REQUIRENTE

Articolo 43

Procura Federale

1. Il Procuratore Federale è titolare dell'Ufficio della Procura ed esercita le funzioni inquirenti e requirenti davanti gli Organi della Giustizia Sportiva, tranne nei casi di controversie attribuite alla Procura del CONI per le violazioni delle norme in tema di doping.
2. Le funzioni sono svolte dal Procuratore Federale, direttamente e/o per il tramite degli eventuali Procuratori Federali Aggiunti e dei Sostituti Procuratori. I Procuratori Federali Aggiunti, se nominati, e/o i Sostituti Procuratori sostituiscono il Procuratore Federale in caso di impedimento dello stesso.
3. La Procura Federale ha il compito di svolgere d'ufficio, su denuncia o su richiesta, tutte le indagini tendenti ad accertare irregolarità, atti lesivi del principio della lealtà sportiva e violazioni delle norme regolamentari e statutarie. L'azione disciplinare non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.
4. La Procura Federale ha il compito ed il dovere di svolgere le inchieste e le istruttorie nei casi in cui l'Organo di giustizia ritenga di trasmettere gli atti per un supplemento di istruttoria necessario all'esercizio delle proprie competenze, ovvero in ordine ad eventuali trasgressioni emerse in sede di giudizio non rientranti fra le competenze del predetto organo di giustizia.

Articolo 44

Procedura per deferimenti

1. Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
A tal fine iscrive nell'apposito registro, istituito presso la Segreteria degli organi di giustizia sportiva, le notizie di fatti o atti rilevanti.
Il Procuratore Federale, ai fini delle indagini, può:
 - a) acquisire la documentazione necessaria ed ogni altra notizia utile
 - b) esaminare testimoni
 - c) convocare l'incolpato, contestandogli gli addebiti.
2. Esaurite le indagini, il Procuratore Federale può disporre: a) l'archiviazione per infondatezza della denuncia, ovvero se entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non siano idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito sia estinto o il fatto non costituisca illecito disciplinare ovvero ne sia rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dal successivo comma 5; b) deferimento dinanzi al Tribunale Federale.
3. La decisione del Procuratore Federale deve intervenire entro sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante; su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura Generale dello Sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere; in casi eccezionali, può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Il Procuratore Federale, nel caso ritenga di dover procedere, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi.
Qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al Giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal Regolamento.
4. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi del precedente comma 2 let. a), comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport; ferme le attribuzioni di questa, dispone l'archiviazione con determinazione succintamente motivata. Il Procuratore Federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità nonché ai soggetti che abbiano presentato

denuncia.

6. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti delle quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da una sentenza penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

7. Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente Federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente, ovvero vi provvede direttamente.

Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e i documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.

Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport. La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al presente codice. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore Federale.

8. Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del Coni. Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del Coni, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura Generale dello Sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

Articolo 45

Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento

1. Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale Federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione indicandone il tipo e la misura.
2. Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al Collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Articolo 46

Nomina Organo Inquirente e Requirente

1. Il Procuratore Federale, i Procuratori Federali Aggiunti ed i Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, e scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia, per la durata di un quadriennio e l'incarico può essere rinnovato per non più di due volte.

Articolo 47

Rapporti con la Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI

1. La Procura federale assicura l'osservanza delle linee guida adottate dalla Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI al fine di prevenire impedimenti o difficoltà nell'attività di indagine e partecipa alle riunioni da quest'ultima convocate a tal fine.
2. La Procura federale accoglie l'eventuale invito della Procura Generale dello Sport ad aprire un'indagine formulato su segnalazione di affiliati e tesserati.
3. La Procura generale dello sport può disporre, per atto motivato sottoscritto dal Procuratore generale, l'avocazione nei casi previsti dall'art. 12 ter dello Statuto del Coni. La motivazione deve dare conto delle ragioni specifiche per le quali la proroga del termine per le indagini richiesta dal Procuratore federale non appare misura adeguata, ovvero della sussistenza di una omissione che espone a concreto pregiudizio la conclusione dell'azione disciplinare.
4. L'avocazione non può essere disposta se non dopo che la Procura generale dello Sport abbia invitato il Procuratore Federale ad adottare, entro un termine ragionevole, specifiche iniziative o concrete misure ovvero, in generale, gli atti in difetto dei quali il procedimento può essere avvocato. Nel caso di superamento della durata stabilita per le indagini preliminari, la Procura generale dello Sport, con tale invito, può rimettere in termini il Procuratore federale per un tempo ragionevole e comunque non superiore a venti giorni, ove ritenga utilmente praticabili nuovi atti.

5. In tutti i casi in cui è disposta l'avocazione il Procuratore Generale dello Sport applica un Procuratore Nazionale dello sport alla Procura Federale per la trattazione del procedimento della cui avocazione si tratta. L'applicazione può essere altresì disposta, su richiesta del Procuratore Federale interessato, quando sussistono protratte vacanze di organico ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali che, anche per la particolare complessità di determinati affari o per l'esigenza di assicurare che il loro trattamento sia eseguito a cura di persona dotata di specifiche esperienze e competenze professionali, possano compromettere l'utile esercizio dell'azione disciplinare. In tali casi, l'applicazione comporta una coassegnazione del procedimento tra il Procuratore Federale e il Procuratore Nazionale dello sport in applicazione.

Articolo 48

Registro dei procedimenti

1. La Procura Federale cura la tenuta, anche con modalità informatiche, di un registro dei procedimenti in corso relativo a:

- a) notizie di illecito ricevute, non in forma anonima;
- b) comunicazioni di avvio delle azioni disciplinari;
- c) determinazioni di conclusione delle indagini;
- d) istanze di proroga del termine per la conclusione delle indagini.

2. Il registro fa fede della data di iscrizione ai fini della decorrenza dei termini regolamentari. Le relative informazioni sono comunicate alla Procura generale dello Sport istituita presso il Coni per il tramite della piattaforma informatica unica per la gestione dei fascicoli dei procedimenti disciplinari. Le modalità di utilizzo della piattaforma sono indicate nel Regolamento di cui all'art. 12 ter dello Statuto del Coni, in conformità a quanto previsto dal Codice di giustizia sportiva emanato dal Coni.

SEZIONE TERZA

ISTANZE E RICORSI: NORME PROCEDURALI

Articolo 49

Norme generali

1. Sono legittimati a proporre istanza o ricorso, nei rispettivi casi previsti dal presente regolamento, le società, i loro dirigenti e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto all'istanza al ricorso stesso.

2. Relativamente alle istanze al Giudice Sportivo, sono titolari di interesse diretto soltanto le società.

3. Nei casi di illecito sportivo, sono, inoltre, legittimati a proporre istanza, i terzi portatori anche di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica.

4. La Procura federale è legittimata a proporre ricorso d'ufficio avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti, ed è parte in ogni grado di giudizio in tutti quei procedimenti che la stessa ha instaurato e come tale destinataria della notifica di ogni atto di impugnazione dinanzi agli Organi di Giustizia.

5. Tutte le istanze e i ricorsi devono essere inviati con le motivazioni e le richieste agli Organi competenti, nei termini fissati negli articoli successivi del presente regolamento, a mezzo di posta elettronica certificata o in mancanza, mediante telefax o qualunque altro mezzo che dia prova certa della data di ricezione. Copia dei motivi dell'istanza o ricorso, deve essere inviata, contestualmente, con posta elettronica certificata o in mancanza, mediante telefax o qualunque altro mezzo che dia prova certa della data di ricezione all'eventuale controparte.

6. L'attestazione ricevuta della comunicazione elettronica comprovante tale invio, deve essere allegata all'istanza o al ricorso spedito all'Organo di Giustizia, pena la non ammissibilità dell'istanza o del ricorso stesso. Copia dell'istanza o ricorso, con allegate le attestazioni della comunicazione elettronica inviata alla Federazione o al competente organo territoriale, nonché all'eventuale controparte e l'attestazione di avvenuto pagamento della prescritta tassa, deve pervenire alla Federazione o al competente organo territoriale, a mezzo e-mail federale, negli stessi termini previsti per l'invio della comunicazione elettronica, pena la non ammissibilità del reclamo o ricorso.

7. La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro 2 (due) giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma precedente, spedendone, contestualmente, copia a mezzo e-mail anche al reclamante o al ricorrente.

8. L'attestazione della comunicazione elettronica, comprovante tale invio, deve essere allegata alle controdeduzioni rimesse all'Organo di Giustizia, pena la non ammissibilità della memoria difensiva. Copia delle controdeduzioni, con allegate le attestazioni della comunicazione inviata alla Federazione o al competente organo territoriale e della comunicazione inviata al reclamante o ricorrente, deve pervenire alla Federazione o al competente organo territoriale, a mezzo e-mail federale, negli stessi termini previsti per l'invio della comunicazione elettronica, pena la non ammissibilità del reclamo o ricorso.

9. Le istanze ed i ricorsi redatti senza motivazione o richieste, e comunque in forma generica e/o indeterminata, sono inammissibili.

10. I termini sono computati non tenendo conto del giorno in cui è iniziata la decorrenza, si computa, invece, il giorno finale; il termine che scade il giorno festivo è prorogato, di diritto, al primo giorno utile non festivo.
11. Le istanze ed i ricorsi, presentati dalle Società, debbono essere sottoscritti dal Presidente o da un dirigente al quale sia stata rilasciata apposita delega scritta, da allegare all'atto a pena di inammissibilità; le istanze ed i ricorsi, se presentati da un tesserato, devono essere sottoscritti dallo stesso.
12. Le istanze ed i ricorsi sono gravati dalla relativa tassa a pena di inammissibilità; i ricorsi in via d'urgenza sono assoggettati al pagamento della tassa raddoppiata. Qualora nell'atto si presenti ricorso avverso più sanzioni, il ricorrente dovrà provvedere al pagamento della tassa per ogni singola sanzione impugnata.
13. La parte ricorrente, adempiuta la procedura richiesta, ha facoltà di prendere visione degli atti ufficiali presso la sede federale e di estrarne copia, a proprie spese.
14. Le tasse delle istanze e dei ricorsi accolti, sono restituite; in caso di parziale accoglimento, l'Organo giudicante disporrà anche relativamente al rimborso della tassa, mentre la stessa viene incamerata in ogni altro caso.
15. In caso di dichiarazione di inammissibilità, l'Organo giudicante irrognerà una penale pari al 20% della relativa tassa.

Articolo 50

Giudizio disciplinare

1. Il Giudice Sportivo fissa la data in cui assumerà la decisione sulle istanze, comunicandolo alle parti; l'eventuale rinvio viene comunicato alle parti. Il provvedimento viene assunto senza udienza. Il Giudice Sportivo, anche mediante audizioni, assume le informazioni che ritiene utili ai fini della pronuncia. I provvedimenti devono essere motivati e resi noti a mezzo di comunicato ufficiale.
2. I Presidenti degli organi collegiali fissano l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati. Il Presidente dirige la riunione e la relativa discussione. Le decisioni degli Organi collegiali di giustizia sono prese a maggioranza.
3. Le decisioni degli organi collegiali devono essere motivate e rese note a mezzo di comunicato ufficiale.
4. Agli Organi di giustizia sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento.
5. Le parti possono chiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti, ad eccezione di quello presso i Giudici Sportivi.
6. In tutti i casi in cui è disposta la convocazione delle parti, esse possono farsi assistere da persone di loro fiducia; non è ammessa la presenza di più di un assistente per ogni parte.
7. La lettura del dispositivo equivale a notificazione della sentenza per gli interessati presenti all'udienza.
8. Le persone che ricoprono cariche od incarichi federali e gli arbitri in attività non possono assistere o rappresentare le parti in procedimenti che si svolgono dinanzi agli Organi di giustizia sportiva.
9. Nei procedimenti che si svolgono dinanzi a tutti gli Organi della giustizia sportiva, i rappresentanti e gli assistenti delle parti devono essere muniti di delega legalmente riconosciuta, salvo il caso che la rappresentanza della società sia assunta direttamente dal Presidente, dall'Amministratore Unico o dall'eventuale Commissario della società stessa.
10. E' fatto divieto di diffondere o di dare comunque notorietà, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, a documenti, atti, memorie che riguardino procedimenti disciplinari in corso, fino a che non sia intervenuta decisione definitiva e siano trascorsi almeno dodici mesi.

Articolo 51

Istanze: Procedura

1. Le Società partecipi alla gara, che intendano preannunciare istanza avverso l'omologazione di una gara, dovranno farlo a mezzo e-mail entro il giorno successivo a quello di disputa della gara. Nei casi di anticipo o posticipo, il preannuncio di istanza dovrà essere effettuato, sempre a mezzo e-mail entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di disputa della gara.
2. Il mancato invio del fax o e-mail o il suo ritardato invio produrrà l'inammissibilità dell'istanza.
3. L'istanza dovrà essere inviata al Giudice Sportivo entro il secondo giorno successivo al preannuncio di reclamo, con le modalità di cui al precedente art. 49; il computo dei termini non tiene conto del giorno da cui decorrono gli stessi, mentre si computa il giorno finale.

Articolo 52

Istanze: Procedura speciale

1. Limitatamente ai campionati nazionali, che prevedono, al termine di una o più fasi, la disputa di play-off e/o play-out, ovvero la disputa di poule scudetto e/o poule promozione e/o poule retrocessione, si applicano le procedure di cui ai punti seguenti per le ultime tre giornate di ciascuna delle suddette fasi e per tutti i play-off e/o play-out, ovvero per tutta la poule scudetto e/o poule promozione e/o poule retrocessione, in deroga a quanto previsto negli articoli 49 e 51 del

presente Regolamento, se in contrasto con le specifiche prescrizioni riportate nel presente articolo.

2. L'istanza al Giudice Sportivo Nazionale, nelle fattispecie sopra richiamate, è ammessa solo sulla posizione irregolare di giocatori. Deve essere preannunciata agli arbitri entro 15 (quindici) minuti dal termine dell'incontro ed agli stessi è fatto obbligo di annotarla sul frontespizio del referto di gara prima che lo stesso venga ufficialmente chiuso e le copie consegnate alle due Società.
3. Il mancato preannuncio nei termini e con le modalità di cui al precedente punto 2 produrrà l'inammissibilità dell'istanza.
4. Qualora l'istanza non dovesse essere perfezionata secondo le disposizioni di cui ai commi successivi, la relativa tassa verrà comunque addebitata a valere sulla situazione contabile della società.
5. L'istanza deve pervenire a mezzo e-mail o per consegna a mano, unitamente alla ricevuta di versamento della prescritta tassa ed alla prova della intervenuta trasmissione alla Società contro interessata in Federazione, entro le ore 11.00 del giorno successivo alla disputa dell'incontro cui l'istanza si riferisce. Qualora il precedente termine cada in giorno festivo, la prescritta tassa verrà addebitata a valere sulla situazione contabile della società.
6. L'istanza deve essere comunicata alla Società contro interessata con invio di copia, a mezzo e-mail, presso il recapito ufficiale, entro i termini di cui sopra.
7. La mancata allegazione all'istanza della ricevuta della prescritta tassa e della prova della intervenuta trasmissione alla Società contro interessata determina l'inammissibilità dello stesso, salvo il caso di cui al secondo capoverso del precedente comma 5.
8. Le eventuali controdeduzioni devono pervenire a mezzo fax o e-mail o per consegna a mano in Federazione entro le ore 15.00 dello stesso giorno.
9. Copia delle controdeduzioni deve essere trasmessa, nei medesimi termini e modalità di cui sopra, anche al reclamante.
10. Il Giudice Sportivo Nazionale esamina l'istanza emettendo la relativa decisione entro le ore 15.00 del giorno successivo, che viene immediatamente comunicata alle Società interessate. La decisione si intende in ogni caso comunicata a seguito della intervenuta pubblicità della stessa tramite il sito internet della Federazione (www.figh.it).
11. Limitatamente alle manifestazioni a concentramento, il preannuncio di istanza (reclamo) avverso l'omologazione della gara è ammesso solo sulla posizione irregolare di giocatori. Deve essere preannunciato agli arbitri entro 15 (quindici) minuti dal termine dell'incontro ed agli stessi è fatto obbligo di annotarlo sul frontespizio del referto di gara prima che lo stesso venga ufficialmente chiuso e le copie consegnate alle due Società.
12. L'istanza (reclamo) deve essere consegnata nelle mani del delegato federale presente in loco entro un'ora dal termine dell'incontro. La relativa tassa verrà addebitata a valere sulla situazione contabile della società.
13. Il mancato preannuncio nei termini e con le modalità di cui ai precedenti punti 11 e 12, ovvero la mancata consegna dell'istanza nei termini e con le modalità di cui al precedente punto 12, produrrà l'inammissibilità della stessa.
14. Copia dell'istanza viene consegnata, a cura del delegato federale, alla Società contro interessata, previa dichiarazione scritta di avvenuta ricezione.
15. Le eventuali controdeduzioni devono essere consegnate nelle mani del delegato federale presente in loco entro un'ora dall'avvenuta notifica.
16. Il Giudice Sportivo Nazionale, o suo delegato, esamina l'istanza emettendo la relativa decisione che viene comunicata alle Società interessate prima dell'incontro immediatamente successivo.
17. Nelle manifestazioni a concentramento ogni decisione del Giudice Sportivo Nazionale, o suo delegato, è inappellabile.
18. Possono formare oggetto di ricorso alla Corte Sportiva d'Appello esclusivamente quei provvedimenti disciplinari eccedenti la durata della manifestazione.
19. Tutti i termini previsti nel presente articolo sono perentori.

Articolo 53

Ricorsi: Procedura

1. Avverso le decisioni di prima istanza dei Giudici Sportivi e relative alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare, le Società e i tesserati possono presentare reclamo alla Corte Sportiva d'Appello.
2. L'Organo di seconda istanza, se valuta diversamente, in fatto od in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto od in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito, con divieto di inasprimento di sanzioni a carico del ricorrente, ad eccezione degli appelli presentati dal Procuratore Federale.
3. L'Organo di seconda istanza, se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità del reclamo in prima istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'Organo di prima istanza, annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo medesimo, per un nuovo esame del merito.
4. Analogamente procede se rileva che l'Organo di prima istanza non ha provveduto su tutte le domande propongli;

non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento; non ha in alcun modo motivato la propria decisione. La C.A.F., se rileva che l'appellante è stato contumace in primo grado per causa a lui non imputabile, dispone, su richiesta dello stesso appellante, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; se lo ritiene assolutamente necessario dispone d'ufficio la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

5. Nei procedimenti di seconda istanza, i ricorrenti, se in regola con il pagamento della tassa ricorsi, e le controparti hanno diritto di:

- a) essere sentiti, facendone richiesta.
- b) prendere visione dei documenti ufficiali, ivi compresi i supplementi di rapporto richiesti dagli Organi disciplinari ai fini istruttori
- c) estrarne copia, a proprie spese.

6. I giudizi si svolgono sulla base dei documenti ufficiali quali il rapporto dell'arbitro, dell'eventuale commissario di gara e dell'eventuale commissario speciale. Tali documenti fanno piena prova circa lo svolgimento delle gare, del comportamento del pubblico e dei tesserati.

7. La Corte Sportiva d'Appello può richiedere, agli ufficiali di gara, supplementi di rapporto e può anche disporre la convocazione; è vietato ogni contraddittorio tra gli Ufficiali stessi e le parti interessate. L'Organo di seconda istanza può incaricare la Procura Federale di effettuare gli accertamenti ritenuti più opportuni.

8. Con il reclamo in seconda istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il reclamo in prima istanza. Non possono proporsi domande o questioni nuove e, se proposte, devono essere rigettate d'ufficio.

9. Il ricorrente non può dedurre nuove prove salvo che dimostri di non aver potuto dedurle nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile o l'organo di appello non le ritenga indispensabili ai fini della decisione.

10. Il reclamo, previo pagamento a pena di inammissibilità della relativa tassa da parte del solo ricorrente, deve essere motivato e proposto entro i tre giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale, in cui è riportata la decisione dell'Organo di primo grado, con le modalità di cui al precedente art. 49; il ricorrente e le eventuali controparti possono chiedere di essere sentite, prendere visione dei documenti ufficiali ed estrarne copia a loro spese.

11. Il ricorso d'urgenza, previo pagamento della relativa tassa a pena di inammissibilità dovrà essere inoltrato non oltre le ore 24 del giorno successivo alla comunicazione a mezzo e-mail federale o telegramma del provvedimento che si intende impugnare. Il ricorso d'urgenza può essere proposto solo avverso provvedimenti di squalifica o inibizione del Giudice Sportivo Nazionale.

12. La Corte Sportiva d'Appello, di norma, esamina i ricorsi nella settimana successiva a quella di presentazione degli stessi.

13. In caso di ricorso d'urgenza, l'esame avverrà prima della successiva gara nel corso della quale dovrà essere iniziato a scontare il provvedimento disciplinare oggetto del ricorso stesso.

14. Tale procedura d'urgenza è riservata alle società partecipanti ai campionati nazionali.

15. La Corte Sportiva d'Appello delibera entro lo stesso giorno, dandone comunicazione al ricorrente a mezzo e-mail federale o telegramma presso il domicilio da questo espressamente indicato.

Articolo 54

Ricorsi: Procedura speciale

1. Limitatamente ai campionati nazionali, che prevedono, al termine di una o più fasi, la disputa di play-off e/o play-out, ovvero la disputa di poule scudetto e/o poule promozione e/o poule retrocessione, si applicano le procedure di cui ai punti seguenti per le ultime tre giornate di ciascuna delle suddette fasi e per tutti i play-off e/o play-out, ovvero per tutta la poule scudetto e/o poule promozione e/o poule retrocessione, in deroga a quanto previsto negli articoli 42 e 46 del presente Regolamento, se in contrasto con le specifiche prescrizioni riportate nel presente articolo.

2. Avverso le decisioni di prima istanza del Giudice Sportivo Nazionale relative ai provvedimenti di squalifica o inibizioni a carico dei tesserati, può essere presentato reclamo alla Corte Sportiva d'Appello.

3. Il reclamo deve pervenire a mezzo e-mail o per consegna a mano, unitamente alla ricevuta di versamento della prescritta tassa, entro le ore 11.00 del giorno successivo a quello della decisione impugnata.

Qualora il precedente termine cada in giorno festivo, la prescritta tassa verrà addebitata a valere sulla situazione contabile della società.

4. La mancata allegazione al reclamo della ricevuta di versamento della prescritta tassa determina l'inammissibilità del ricorso stesso.

5. La Corte Sportiva d'Appello esamina il reclamo emettendo la relativa decisione che viene immediatamente comunicata alle Società interessate. La decisione si intende in ogni caso comunicata a seguito della intervenuta pubblicità della stessa tramite il sito Internet della Federazione (www.fig.it).

6. Le decisioni della Corte Sportiva d'Appello, assunte in secondo grado sono inappellabili, fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 42.

7. Tutti i termini previsti nel presente articolo sono perentori.

Articolo 55

Reclami alla Corte d'Appello Federale

1. Avverso le delibere del Tribunale Federale le Società, i tesserati ed il Procuratore Federale, limitatamente alle delibere per la formazione delle quali è stato parte, possono presentare reclamo alla Corte d'Appello Federale entro quindici giorni dalla pubblicazione della decisione, decorso tale termine la decisione non è più impugnabile ne è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
2. La procedura per la presentazione dei reclami alla Corte d'Appello Federale è quella prevista, per quanto compatibile, negli artt. 53 e 54 del presente regolamento.
3. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il Presidente del Collegio, quando ricorrano gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
4. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il Collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata con atto sottoscritto da ciascuno dei componenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice.
5. Quando definisce il giudizio, il Presidente del Collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione.
6. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato la tassa per le spese diviene irripetibile. La Corte d'Appello Federale può condannare il ricorrente al pagamento di una pena pecuniaria non superiore al doppio della tassa per le spese se il reclamo è inammissibile o manifestamente infondato.
7. La decisione della Corte d'Appello Federale è depositata entro 10 giorni dalla sua adozione e pubblicata sul sito della Federazione, nella sua integrità, con il primo comunicato ufficiale utile successivo. La decisione è senza indugio comunicata alle parti.

Articolo 56

Astensione

1. Il singolo componente l'organo giudicante ha l'obbligo di astenersi:
 - a) se ha un interesse personale nel procedimento disciplinare
 - b) se sussiste grave inimicizia tra lui od un suo prossimo congiunto ed una delle parti
 - c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio della funzione giudicante
 - d) se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge
 - e) se un prossimo congiunto, suo o del coniuge, è offeso o danneggiato dall'infrazione
 - f) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore Federale.Deve, altresì, astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, presentando dichiarazione all'organo competente che deciderà senza formalità di procedura.
2. Non è ammessa la ricsuzione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricsuzione.
3. Il Procuratore Federale non può essere ricsutato per alcun motivo, ma ha l'obbligo di astenersi quando esistano gravi ragioni di convenienza; l'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore Generale dello sport.

Articolo 57

Ricsuzione

1. Ciascuna delle parti può proporre la ricsuzione mediante ricorso contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova nei casi in cui è fatto obbligo al componente l'organo giudicante di astenersi, ovvero se il componente di un organo giudicante, nell'esercizio delle sue funzioni, e prima che sia stata pronunciata la sentenza, ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.
2. La ricsuzione può essere proposta dal Procuratore Federale, per le materia di sua competenza, e dall'incolpato.
3. La dichiarazione di ricsuzione deve avere forma scritta, enunciarne i motivi specifici ed indicarne le prove. La

dichiarazione deve essere presentata, insieme ai documenti che vi si riferiscono, all'organo giudicante competente entro 5 (cinque) giorni da quando l'interessato è venuto a conoscenza della composizione dell'organo giudicante. Se la causa di ricsuzione è sorta o è diventata nota dopo tale termine, la dichiarazione può essere proposta fino al giorno precedente quello fissato per la decisione. Se la causa di ricsuzione è sorta o divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricsuzione deve essere, in ogni caso, proposta prima del termine dell'udienza.

4. Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di ricsuzione o di astensione, deve essere pronunciato nel più breve tempo possibile, sentito il componente dell'organo giudicante ricsuito o astenuto, e deve indicare se gli atti eventualmente compiuti precedentemente da tale giudice conservano efficacia.

5. Se è accolta la dichiarazione di astensione o la richiesta di ricsuzione, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento ed è sostituito da altro componente il medesimo organo, o da quello designato dal giudice della ricsuzione.

6. Qualora venga accolta la domanda di ricsuzione o astensione dell'intero organo giudicante, il Consiglio Federale provvederà, in via d'urgenza, alla nomina, in sostituzione, per il caso specifico.

7. La dichiarazione di ricsuzione si considera non proposta quando il giudice interessato, prima della decisione su essa, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta.

8. Non è ammessa la ricsuzione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricsuzione.

Articolo 58

Procedura della ricsuzione

1. Competente a giudicare sulla ricsuzione del Giudice Sportivo è la Corte Sportiva d'Appello
2. Competente a giudicare sulla ricsuzione di uno o più componenti della Corte Sportiva d'Appello e del Tribunale Federale è la C.A.F.
3. Competente a giudicare sulla ricsuzione di uno o più componenti della Corte d'Appello Federale è un Collegio composto in seduta congiunta dalla Corte Sportiva d'Appello e dal Giudice Sportivo Nazionale. Il Collegio è presieduto dal presidente della Corte Sportiva d'Appello.
4. Qualora venga accertata la causa di ricsuzione dell'intero organo giudicante, il Consiglio Federale provvederà, in via d'urgenza, alla nomina, in sostituzione, per il caso specifico.

Articolo 59

Revisione

1. Le sentenze impugnabili per revisione sono soltanto quelle divenute irrevocabili per qualunque causa (per essere stati esperiti i mezzi di impugnazione previsti nel presente regolamento o per scadenza dei termini per ricorrere in appello). Contro le decisioni della Corte di Appello Federale per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero contro le decisioni di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione, anche su istanza del Procuratore federale, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.

2. Legittimati alla proposizione del ricorso sono il condannato ed il Procuratore Federale.

3. Si può proporre la revisione:

- a) in caso di sopravvenienza di nuove prove di non colpevolezza
- b) in caso di falsità in atti o in giudizio o di altro fatto-reato (es. falsa testimonianza) da cui dipenda l'attuale condanna
- c) in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della sentenza con quelli di altra irrevocabile.

4. La natura straordinaria dell'impugnazione in questione, oltre ai su indicati limiti, ne incontra altri correlati alla capacità potenziale dei nuovi elementi di determinare il proscioglimento del già condannato con una delle formule seguenti: "assoluzione" o "non doversi procedere", anche se per estinzione del reato. Non è ammissibile per conseguire risultati minori, quali la esclusione di aggravanti o la modifica qualitativa o quantitativa della pena.

E' esperibile, infine, senza limiti di tempo.

5. La domanda deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente a eventuali atti e documenti, presso la Corte d'Appello Federale. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto sulla base di sentenza di non doversi procedere o di sentenza di assoluzione.

6. Quando la richiesta è proposta fuori dai casi previsti, ovvero risulti manifestamente infondata, la Corte d'Appello dichiara l'inammissibilità della richiesta stessa.

7. La Corte d'Appello Federale può, in qualunque momento, disporre, con ordinanza, la sospensione dell'esecuzione della sanzione.

8. Per il giudizio di revisione si applicano le procedure di cui al precedente art. 53.

9. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, la Corte d'Appello Federale revoca la sentenza di condanna e

pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo.

10. Il Giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.

11. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

12. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

TITOLO IV PROCEDURE ARBITRALI

Articolo 60

Composizione del Collegio Arbitrale e competenze

1. Il Collegio Arbitrale, competente per la risoluzione delle controversie a oggetto meramente patrimoniale di cui all'art. 54 dello Statuto F.I.G.H., è costituito da un Presidente e da due componenti designati, uno ciascuno, dalle parti direttamente interessate alla risoluzione della controversia.

2. I componenti degli organi di giustizia non possono far parte dei Collegi arbitrali istituiti nell'ambito della F.I.G.H.

Articolo 61

Modalità di costituzione

1. Il Presidente è nominato di comune accordo dalle parti.

2. Le parti, ove trovassero l'accordo sulla nomina del Presidente, lo comunicheranno tempestivamente alla Segreteria federale che ne prenderà atto.

3. In caso di mancato accordo e/o comunque su richiesta di una delle parti, il Presidente verrà designato dal Presidente della Corte d'Appello Federale.

4. Ove una delle parti non abbia nominato il proprio arbitro nel termine indicato nell'articolo seguente, vi provvederà, su sollecitazione della parte adempiente, il Presidente della Corte d'Appello Federale.

Articolo 62

Attivazione

1. L'atto introduttivo della procedura arbitrale deve contenere tutti gli elementi necessari ad identificare le parti e l'oggetto delle pretese da devolvere al giudizio arbitrale.

2. In particolare dovranno essere espressamente indicate a pena di inammissibilità:

a) le conclusioni che si intendono sottoporre al Collegio Arbitrale

b) la nomina dell'arbitro con l'accettazione di questi in calce all'istanza

c) l'eventuale elezione di domicilio ai fini delle comunicazioni

d) l'invito all'altra parte a nominare un proprio arbitro e, di comune accordo, il Presidente del Collegio Arbitrale

3. L'istanza deve essere spedita a mezzo posta elettronica certificata o in mancanza, mediante telefax o qualunque altro mezzo che dia prova certa della data di ricezione alla parte nei cui confronti si agisce, una copia della stessa, corredata da tutta la documentazione allegata e dalla prova dell'avvenuta ricezione della raccomandata, deve essere depositata o inoltrata a mezzo posta elettronica certificata o in mancanza, mediante telefax o qualunque altro mezzo che dia prova certa della data di ricezione presso la Segreteria Federale.

4. La parte, nei cui confronti è stata attivata la procedura arbitrale, deve inviare a mezzo posta elettronica certificata o in mancanza, mediante telefax o qualunque altro mezzo che dia prova certa della data di ricezione, alla parte istante e per conoscenza alla Segreteria Federale, entro 20 (venti) gg. dalla ricezione dell'istanza, la nomina del proprio arbitro, nonché le eventuali deduzioni che si intendono sottoporre all'attenzione del Collegio.

Articolo 63

Doveri del Collegio Arbitrale

1. I poteri ordinatori ed istruttori spettano al Presidente del Collegio che provvede, altresì, alle convocazioni del collegio stesso e delle parti a mezzo posta elettronica certificata o in mancanza, mediante telefax o qualunque altro mezzo che dia prova certa della data di ricezione almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

2. Le riunioni, per essere valide, dovranno essere svolte alla presenza dell'intero Collegio. Le parti potranno farsi assistere dai loro difensori.

3. Il Collegio Arbitrale non potrà fondare le proprie decisioni su atti e comportamenti che siano in contrasto con le norme federali.

4. La decisione del Collegio, il lodo, deve essere emessa entro 60 (sessanta) giorni dalla costituzione dello stesso, ma è prevista la possibilità di una proroga di giorni 30 (trenta).

Articolo 64

Sostituzione del Presidente e dei Componenti

1. In caso di sostituzione del Presidente, saranno fatti salvi gli atti di istruzione già compiuti.
2. La sostituzione dei Componenti designati dalle parti non comporta il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti. Le dimissioni presentate dopo la fine dell'istruttoria non determinano l'interruzione della procedura soltanto se si è provveduto alla sostituzione dell'arbitro dimissionario, e se vi è, comunque, la presenza di due dei componenti tra cui il Presidente.
3. Nel caso in cui un arbitro designato non si presenti a due sedute consecutive convocate dal Presidente, si intenderà decaduto e in caso di mancata pronta nomina della parte rappresentata, la controparte interessata potrà richiedere al Presidente della C.A.F. l'integrazione del Collegio.

Articolo 65

Procedura

1. Il Presidente del Collegio Arbitrale fissa la data, il luogo e l'ora della riunione di comparizione dandone comunicazione agli arbitri, alle parti e ai loro difensori, se nominati, a mezzo posta elettronica certificata o in mancanza, mediante telefax o qualunque altro mezzo che dia prova certa della data di ricezione, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.
2. Il Collegio esperisce preliminarmente e necessariamente un tentativo di conciliazione.
3. Se le parti si conciliano viene redatto verbale sottoscritto dalle stesse, dagli arbitri e dai difensori eventuali; altrimenti il Collegio Arbitrale dispone sull'istruzione della controversia.

Articolo 66

Decisione

1. La decisione è deliberata dal Collegio a maggioranza e, quindi, redatta per iscritto.
2. Essa deve contenere:
 - a) l'indicazione delle parti
 - b) l'esposizione, anche sommaria, dei fatti e dei motivi della decisione
 - c) il dispositivo
 - d) l'indicazione della data e del luogo in cui viene sottoscritto
 - e) la sottoscrizione
3. La decisione è valida anche se sottoscritta dal Presidente e da uno degli arbitri, purché si dia atto che l'altro non ha voluto o potuto sottoscrivere. Il Collegio Arbitrale, all'unanimità, può delegare ad uno dei suoi componenti la stesura della decisione; copia della decisione dovrà essere trasmessa entro giorni 15 (quindici) alla Segreteria Federale.

Articolo 67

Esecuzione

1. In caso d'inadempimento di una delle parti, l'altra potrà chiedere l'intervento del Procuratore Federale, il quale, verificata la legittimità della richiesta, trasmetterà gli atti agli Organi giurisdizionali competenti. L'ingiustificata mancata esecuzione è considerata agli effetti disciplinari come violazione del principio di lealtà e correttezza.

Articolo 68

Spese di procedura

1. Gli incarichi di Presidente e Componenti il Collegio Arbitrale, tranne la loro esplicita rinunzia, s'intendono conferiti a titolo oneroso.
2. Il Collegio, nella decisione, liquida, ponendolo a carico della parte dichiarata soccombente, il compenso per il funzionamento del Collegio Arbitrale stesso. Il Collegio può, quando sussistono motivi di equità, porre a carico di entrambe le parti, in misura determinata, le spese per il proprio funzionamento. Analogamente, il Collegio provvederà per i compensi ai difensori delle parti ove ne sia fatta esplicita richiesta.

Articolo 69

Requisiti per la nomina a Componente del Collegio Arbitrale

1. Gli arbitri possono essere sia cittadini italiani sia stranieri, devono essere esenti da provvedimenti di carattere disciplinare da parte della F.I.G.H. e non risultare sotto provvedimento di sospensione nell' attesa di giudizio da parte degli stessi. Ad essi si applicano, per quanto compatibili, le norme relative ai componenti degli Organi di Giustizia della F.I.G.H.
2. Non possono essere designati dalle parti come Componente di Collegio Arbitrale le persone facenti parte degli Organi elettivi, degli Organi di Giustizia della F.I.G.H., i tesserati con la qualifica di arbitro, allenatore o atleti in attività, i legali rappresentanti delle Società parti in causa, gli ascendenti e i discendenti e affini in linea diretta delle parti interessate e coloro che hanno sottoscritto gli atti dai quali ha origine la controversia.
3. La qualifica di Componente di Organi Giudicanti della F.I.G.H. non è incompatibile con la nomina a Presidente del Collegio Arbitrale. Per quanto non previsto si applicano gli artt. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile.

Articolo 70

Riabilitazione

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
2. E' emesso dalla C.A.F., su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo Organo in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) che siano decorsi 3 (tre) anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta
 - b) che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta
3. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali si può desumere la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente.
4. La C.A.F. acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti e si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'istanza. La relativa decisione deve essere depositata, entro 15 (quindici) giorni, presso la Segreteria degli Organi di Giustizia che provvederà alla trascrizione nel casellario federale e a darne comunicazione all'istante entro 7 (sette) giorni a mezzo raccomandata A.R.
5. Se la richiesta di riabilitazione è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi 2 (due) anni dal provvedimento di rigetto.
6. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette, entro 7 (sette) anni, un'infrazione per la quale venga comminata la sospensione, per un tempo non inferiore a 2 (due) anni, o la radiazione, o nell'ipotesi in cui venga condannata per l'uso di sostanze o metodi dopanti. Sulla revoca, che deve essere comunicata all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che decide sulla nuova condanna, deciderà la C.A.F. su ricorso del Procuratore Federale.

TITOLO V

Articolo 71

Norme transitorie

1. I procedimenti in corso di definizione al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento restano assoggettati alla normativa vigente al momento dell'instaurazione del procedimento medesimo.
2. Al Collegio di Garanzia dello Sport è devoluta la cognizione delle controversie la cui decisione non altrimenti impugnabile nell'ambito dell'ordinamento federale è pubblicata a far data dal 1° luglio 2014.
3. Le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale e per le quali il termine per l'istanza di arbitrato davanti al TNAS o di ricorso all'Alta Corte scade in data successiva al 30 giugno 2014 sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport, che decide in funzione rispettivamente di Collegio arbitrale o di Alta corte secondo le rispettive disposizioni previgenti, in quanto applicabili. Le modalità di composizione dei collegi è stabilita col regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 bis Statuto del Coni.
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica se la decisione non altrimenti impugnabile nell'ambito dell'ordinamento federale e per la quale il termine per l'istanza di arbitrato davanti al TNAS o di ricorso all'Alta Corte scade in data successiva al 30 giugno 2014 sia stata già impugnata davanti al TNAS o all'Alta Corte entro quest'ultima data.
5. Al fine di consentire il necessario adeguamento da parte degli organi federali e dei soggetti tesserati e affiliati, le disposizioni del presente regolamento che prescrivono l'impiego della posta certificata ai fini delle comunicazioni degli atti di indagine e di quelli processuali entrano in vigore a partire dalla stagione sportivo-federale **2016 - 2017**, essendo consentito fino a tale data l'uso della posta raccomandata, ovvero del fax con conferma di ricezione.

6. I giudici sportivi nazionali e territoriali restano nello stesso ruolo, con le medesime cariche; i componenti della commissione disciplinare ricorsi transitano automaticamente nel Tribunale Federale anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di Corte Sportiva d'Appello; la Corte d'Appello Federale è confermata nei suoi componenti; il Procuratore Federale, i suoi Aggiunti e Sostituti sono confermati nel medesimo ruolo.

NORMA FINALE

Articolo 72

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

INDICE

TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1 – *Diritti e doveri generali*

Articolo 2 – *Illecito sportivo e frode sportiva – obbligo di denuncia*

Articolo 3 – *Responsabilità oggettiva*

Articolo 4 – *Svolgimento delle gare*

TITOLO II

SEZIONE PRIMA – SANZIONI

Articolo 5 – *Sanzioni a carico delle società*

Articolo 6 – *Sanzioni a carico dei tesserati*

Articolo 7 – *Criteri per la determinazione delle sanzioni*

Articolo 8 – *Tentativo di infrazione*

Articolo 9 – *Circostanze aggravanti*

Articolo 10 – *Concorso di circostanze aggravanti*

Articolo 11 – *Circostanze attenuanti*

Articolo 12 – *Concorso di circostanze attenuanti*

Articolo 13 – *Valutazione delle circostanze*

Articolo 14 – *Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti*

Articolo 15 – *Sanzioni a carico delle società*

Articolo 16 – *Sanzioni a carico dei tesserati*

Articolo 17 – *Diffida*

Articolo 18 – *Recidiva*

Articolo 19 – *Misure cautelari*

SEZIONE SECONDA – ESECUZIONE DELLE SANZIONI

Articolo 20 – *Comunicazioni e pubblicazione dei provvedimenti disciplinari*

Articolo 21 – *Modalità di esecuzione delle squalifiche*

Articolo 22 – *Cumulo delle sanzioni*

Articolo 23 – *Prescrizione*

Articolo 24 – *Amnistia*

Articolo 25 – *Indulto*

Articolo 26 – *Grazia*

TITOLO III

SEZIONE PRIMA – ORGANI GIUDICANTI

Articolo 27 – *Organi*

Articolo 28 – *Commissione Federale di Garanzia*

Articolo 29 – *Sentenze dell'autorità giudiziaria*

Articolo 30 – *Giudice Sportivo*

Articolo 31 – *Competenze del Giudice Sportivo*

Articolo 32 – *Corte Sportiva d'Appello*

Articolo 33 – *Competenze della Corte Sportiva d'Appello*

Articolo 34 – *Tribunale Federale*

Articolo 35 – *Competenze del Tribunale Federale*

Articolo 36 – *Ricorso al Tribunale Federale per l'annullamento delle deliberazioni*

Articolo 37 – *Corte d'Appello Federale*

Articolo 38 – *Competenze della Corte d'Appello Federale*

Articolo 39 – *Casellario dei provvedimenti disciplinari*

Articolo 40 – *Competenza funzionale*

Articolo 41 – *Termini processuali*

Articolo 42 – *Collegio di Garanzia dello Sport*

SEZIONE SECONDA – ORGANO INQUIRENTE E REQUIRENTE

Articolo 43 – *Procura Federale*

Articolo 44 – *Procedura per deferimenti*

Articolo 45 – *Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento*

Articolo 46 – *Nomina organo inquirente e requirente*

Articolo 47 – *Rapporti con la Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI*

Articolo 48 – *Registro dei procedimenti*

SEZIONE TERZA – ISTANZE E RICORSI: NORME PROCEDURALI

Articolo 49 – *Norme generali*

Articolo 50 – *Giudizio disciplinare*

Articolo 51 – *Istanze: procedura*

Articolo 52 – *Istanze: procedura speciale*

Articolo 53 – *Ricorsi: procedura*

Articolo 54 – *Ricorsi: procedura speciale*

Articolo 55 – *Reclami alla Corte d’Appello Federale*

Articolo 56 – *Astensione*

Articolo 57 – *Ricusaione*

Articolo 58 – *Procedura della ricusaione*

Articolo 59 – *Revisione*

TITOLO IV

PROCEDURE ARBITRALI

Articolo 60 – *Composizione del Collegio Arbitrale e competenze*

Articolo 61 – *Modalità di costituzione*

Articolo 62 – *Attivazione*

Articolo 63 – *Doveri del Collegio Arbitrale*

Articolo 64 – *Sostituzione del Presidente e dei Componenti*

Articolo 65 – *Procedura*

Articolo 66 – *Decisione*

Articolo 67 – *Esecuzione*

Articolo 68 – *Spese di procedura*

Articolo 69 – *Requisiti per la nomina a Componente del Collegio Arbitrale*

Articolo 70 – *Riabilitazione*

TITOLO V

Articolo 71 – *Norme transitorie*

NORMA FINALE

Articolo 72 – *Entrata in vigore del Regolamento*